



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Oggetto: Procedura espropriativa dell'immobile di proprietà privata sito in Pompei alla Via Giuliana n.18, identificato al N.C.T. al Fl.2 P.Ile 35, 40 e al N.C.E.U. al Fl.2 P.Ila 35 Sub.1 – Decreto di autorizzazione all'impegno di spesa.

Il Direttore Generale

Visti:

- il D. Lgs n. 42/2004, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;
- il D.P.R. n. 327/2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- la L. n. 241/1990, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il D.P.C.M. n. 57/2024, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei.

Premesso che:

- il Parco intende procedere all'espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 42/2004, dell'immobile sito in Pompei alla Via Giuliana n.18, identificato al N.C.T. al Fl.2 P.Ile 35 e 40 e al N.C.E.U. al Fl.2 P.Ila 35 Sub.1, di proprietà del Sig. Pasquale Lauro, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 20.1.1967, C.F. LRAPQL67A20C129B, in forza dell'atto di compravendita per Notar Luigi D'Aquino del 30.7.2021 Rep. n. 35781 Racc. n. 23799, trascritto in data 5.8.2021 presso la Conservatoria di Napoli 2 al R.G. n. 41990 e al R.P. n.31290;
- in precedenza questo Parco Archeologico aveva esercitato l'acquisizione coattiva a titolo di prelazione del suddetto immobile mediante Decreto di Prelazione Rep. n. 942 del 19.7.2022, emesso dal Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio – Servizio II, per un prezzo di € 5.000,00. Va precisato che la suddetta somma di € 5.000,00, non è mai stata versata dal Parco Archeologico di Pompei al Sig. Lauro, poiché quest'ultimo, seppur più volte sollecitato, non ha mai comunicato il proprio IBAN;
- successivamente, il Sig. Lauro ha impugnato il suddetto Decreto di prelazione innanzi al TAR Campania Napoli, chiedendone l'annullamento, e censurando, in particolare, la mancata notifica al proprietario effettivo dell'immobile del D.M. del Ministero BB.AA.CC. del 19.10.1983, oltre che la sua errata



trascrizione nei registri immobiliari. Il Parco si è costituito in giudizio, affermando la correttezza del proprio operato. Il TAR, quindi, con sentenza n. 4177/2024, si è espresso in favore del Parco, affermando che *"Dalla documentazione versata in atti dal Ministero in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 5211 del 26 settembre 2023, emerge – infatti – che il 17 febbraio 2022 al ricorrente è stata consegnata la raccomandata contenente la richiamata nota del Parco Archeologico di Pompei prot. MIC/MIC_PA-POMPEI_UO09/02/02/2022/0000899-P, nella quale (nel manifestare l'interesse alla prelazione) si rappresentava che il bene venduto risulta vincolato "giusta Decreto Ministeriale del 19.10.1983, notificato in data 25.11.1983 e trascritto in data 28.12.1983 con i nn. 37913/32568". Quanto meno a decorrere da tale data, dunque, il vincolo – sin dall'origine valido ed efficace – è divenuto opponibile (in uno ai poteri che ne conseguono in capo al Ministero) anche al ricorrente, che ha avuto percezione sia dell'esistenza sia della lesività del provvedimento [...] La risalente (comprovata) conoscenza dell'esistenza del vincolo rende, dunque, tardiva l'impugnazione dello stesso notificata solo il 14 ottobre 2022, vale a dire a distanza di quasi otto mesi"*. A seguito di tale giudizio, il Parco ha proceduto alla trascrizione del Decreto di Prelazione presso la competente Conservatoria dei Registri di Napoli 2, per la rettifica di intestazione;

- in seguito il Sig. Lauro ha presentato appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 6520/2025, si è espresso in favore del ricorrente, annullando il Decreto di prelazione. Secondo il supremo consenso amministrativo *"erroneamente il T.A.R. non avrebbe considerato che l'interesse del sig. Lauro ad impugnare il D.M. del 1983, impositivo del vincolo, si sarebbe manifestato e concretizzato per il ricorrente solo all'esito dell'esercizio della prelazione, da parte del Ministero e, quindi, solo all'esito dell'emissione provvedimento di prelazione del 20 luglio 2022. Prima dell'emissione e comunicazione di tale provvedimento del luglio 2022, non vi sarebbe stato, per contro, alcun interesse del sig. Lauro ad impugnare la nota Parco Archeologico n. 899/2022 del 2 febbraio 2022, e il D.M. del 1983 impositivo del vincolo ivi citato"*. Il Consiglio di Stato ha, quindi, affermato che *"il decreto del Ministro per i Beni culturali e ambientali del 19 ottobre 1983 declaratorio dell'importante interesse archeologico del bene di che trattasi ex lege n. 1089 del 1939 risulta, allo stato, inopponibile nei confronti dell'odierno appellante"*, ciò in conseguenza del fatto che nel 1983 il decreto di vincolo è stato notificato al proprietario catastale e trascritto nei confronti di quest'ultimo, anziché del proprietario. Per tali ragioni il Consiglio di Stato ha annullato il Decreto di Prelazione rep. n. 942 del 19.7.2022.

- ad oggi, nonostante la sentenza, non è stata ancora rettificata l'intestazione catastale, ma, in virtù della stessa, l'immobile è divenuto definitivamente di proprietà del Sig. Lauro.

Ritenuto che il Parco, in ogni caso, per le ragioni esplicitate nella relazione archeologica allegata al presente Decreto (**all. 1**), conserva l'interesse ad acquisire il suddetto immobile mediante espropriazione per pubblica utilità, visto l'eccezionale interesse archeologico dell'area.

Considerato che:

- il Parco ha già impegnato la somma di € 5.000,00 sul capitolo 2.1.1.050 (impegno di spesa n. 119/2022);
- in base alla relazione tecnico estimativa allegata al presente Decreto (**all. 2**) il valore dell'immobile è stato stimato in complessivi € 12.600,00;
- risulta, dunque, necessario procedere all'impegno aggiuntivo della somma di € 7.600,00.

Tanto premesso, considerato e ritenuto

decreta

- 1)** di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990;
- 2)** di autorizzare l'impegno di spesa aggiuntivo della somma di € 7.600,00, a valere sul capitolo di bilancio 2.1.1.050 (impegno n. 291/2025);
- 3)** di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del Parco a porre in essere i conseguenti adempimenti amministrativi necessari.

Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

Q.2.

Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA)
email: pa-pompeii@cultura.gov.it
PEC: pa-pompeii@pec.cultura.gov.it
Tel: +39 081 85 75 111
C.F. 90083400631